

INDENNITA' DI CASSA E MANEGGIO VALORI

L'indennità di cassa è una retribuzione aggiuntiva, visibile in busta paga alla voce "indennità di rischio", **corrisposta** al lavoratore\trice adibito\ta **a specifiche attività riguardanti il maneggio di valori**, sia in via continuativa, come per esempio le **operazioni di sportello**, sia in via non continuativa come per esempio il **caricamento\ scaricamento di ATM**.

La norma contrattuale a cui si fa riferimento è l'articolo 52 del nostro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che regola il capitolo delle cosiddette "indennità modali", tra le quali rientrano le indennità di cassa e maneggio valori. Ci sono diversi tipi di indennità, commisurate alle mansioni e alle responsabilità, e che variano in base all'effettiva adibizione a cui è sottoposto il\la collega ed ai relativi modelli di servizio delle relative Agenzie:

Indennità di Rischio

Le indennità di rischio sono tutte quelle indennità previste nell'allegato 5 del nostro contratto collettivo nazionale:

- effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti
- esborsi e/o introiti di valori
- effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti
- maneggio di valori non esplicabile allo sportello
- l'incasso degli effetti, delle bollette e similari

Il comma 3 dell'art.52 recita testualmente: "Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l'attribuzione dell'indennità di rischio, l'indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore/lavoratrice sostituito".

Agenzie senza servizio di cassa

Presso queste realtà le colleghe e i colleghi che maneggiano valori non allo sportello* (esempio carico/scarico ATM contanti) è prevista l'assegnazione dell'indennità mensile di euro 64,21.

Agenzie con apertura cassa anti meridiana - totale 5 ore

In queste Agenzie, l'operatività di cassa allo sportello è limitata al mattino, con conseguente riconoscimento dell'indennità mensile sino a 5 ore. L'indennità di cassa percepita mensilmente in busta paga è di euro 126,62.

Agenzia con apertura cassa mattino e pomeriggio - totale 6 ore e 30minuti

In tali filiali, qualora ci siano più consulenti, l'orario di adibizione allo sportello del singolo/a non deve eccedere le 6 ore* e la relativa indennità di cassa per ciascun/a consulente sarà maggiorata sino al 20%, per un importo massimo di euro 151,94. Nel caso in cui ci sia un solo addetto/a alle attività di cassa, l'indennità è di euro 173,21

NOTA BENE:

Nel caso in cui colleghi e colleghe dovessero

- maneggiare contante allo sportello presso le agenzie senza servizio di cassa

oppure

- dovessero superare le 6 ore rispetto alle eventuali 5 previste di adibizione in cassa

oppure

- effettuare aperture straordinarie di cassa nelle Agenzie Advisory (da 8 luglio 2024)

è compito del responsabile\VDO effettuare la dovuta segnalazione per l'erogazione della differenza spettante.

Vi invitiamo però a segnalare sempre al vostro responsabile\VDO di aver effettuato caricamenti bancomat\aperture di cassa anche per una questione di sicurezza operativa oltre che di indennità.

Gli importi specifici sopra elencati, sono su base mensile e riproporzionati sulla base delle effettive giornate di adibizione.

Indennità di rischio (misure mensili)

	Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso movimento bancario	Altri centri
Quadri direttivi, 3° area professionale e 2° area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)		
a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti*	126,62	94,95
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)	126,62	94,95
c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti*	90,24	67,67
d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello*	64,21	48,11
e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo)	62,52	46,85
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 92, 3° livello retributivo, 3° alinea)	55,06	41,31
g) addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, di cui all'art. 92, 3° livello retributivo, penultima alinea	48,60	36,38
2° area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)		
h) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all'art. 92, 1° livello retributivo, 1° e 7° alinea, 2° punto	36,38	27,23
* "Addetti" con riguardo ai Quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo.		

Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali.

Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

